

# GAETANO LO CASTRO E IL MISTERO DEL DIRITTO\*

FABIO VECCHI

PAROLE CHIAVE: Gaetano Lo Castro      KEYWORDS: Gaetano Lo Castro

SOMMARIO: 1. Introduzione. L'antropologia nell'indagine giuridica. La concretezza di un mistero partecipe dell'esperienza storica soggettiva. Fonti ispiratrici ed originalità di un apporto dottrinale. - 2. Il mistero del diritto della Chiesa. Il diritto naturale. - 3. Il mistero dell'uomo. Dall'individuo-soggetto all'uomo-persona. - 4. La scienza giuridica e l'interpretazione di fronte al mistero del diritto. - 5. Il mistero della giustizia. - 6. Il mistero del diritto nella dimensione privata soggettiva e in quella pubblica costituzionale. - 7. Il primato del fondamento metafisico del diritto sui concorrenti criteri dogmatici metastorici e metagiuridici. Rilevanza scientifica dell'attributo del mistero all'uomo e all'esperienza giuridica. - 8. L'incoltabile scarso ontologico, per *analogatum princeps*, con il positivismo laicista e, in genere, con le prospettive anti-metafisiche della moderna scienza giuridica statale.

## 1. INTRODUZIONE. L'ANTROPOLOGIA NELL'INDAGINE GIURIDICA. LA CONCRETEZZA DI UN MISTERO PARTECIPE DELL'ESPERIENZA STORICA SOGGETTIVA. FONTI ISPIRATRICI ED ORIGINALITÀ DI UN APPORTO DOTTRINALE

LA temperie culturale nella quale Gaetano Lo Castro intraprende il sentiero della ricerca scientifica è segnata dai rivolgimenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. L'indagine sul profilo misterico della Chiesa e del suo diritto<sup>1</sup> riflette il largo ed innovativo respiro conciliare volto alla transizione dal modello di Chiesa *societas-perfecta*, verso quello della centralità della Chiesa "Popolo di Dio", con la rivalutazione tomista dell'antropologia cristiana e il recupero di una moderna metafisica pienamente emancipata dagli schemi neoscolastici.<sup>2</sup> Siffatta prospettiva segna distintamente il processo

\* Questo studio precede l'uscita alla stampa dell'ultimo volume della trilogia del Prof. Lo Castro (*Il mistero del diritto, III. L'uomo, il diritto, la giustizia*, Giappichelli, Torino, 2012) e, per inevitabile conseguenza, ne tace.

<sup>1</sup> G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero*, 2 voll., Milano 1969; R. SOBÁŃSKI, *De constitutione Ecclesiae et natura iuris in mysterio divino intelligendis*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 100 (1975), pp. 400 ss., spec. p. 410. Per ulteriori ragguagli bibliografici, P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano 1984, p. 74 ss.

<sup>2</sup> È bene precisare che il "risveglio metafisico" durante e nel post-concilio genera un rialli-

intellettuale del canonista catanese che si misura con i temi alti del diritto divino nel suo rapporto con l'uomo e ne rielabora le reciproche interrelazioni tra natura e soprannatura, tra sostanza e forma, tra spirito e materia.

Come Lo Castro avrà a puntualizzare riguardo all'indole non teologica dell'indagine scientifica del canonista, il percorso seguito è tuttavia largamente intriso di teologia, giacché il mistero del diritto della Chiesa riassume la naturale condizione ontologica del mistero dell'uomo, della sua imperfezione e fallibilità, ma anche del suo necessario concorso, consapevolmente volitivo ed attuativo, nella "Storia", in vista di una Rivelazione della verità, di una speranza escatologica nella Redenzione salvifica e di una tensione al farsi, mai pienamente compiuto, della giustizia. Lo Castro, dunque, nello scandagliare le pieghe del mistero del diritto divino, interviene in profondità sulle realtà terrestri ed avverte che la "Storia" è fatto umano, tutt'altro che immobile, semmai in un perenne svolgimento che costantemente rinvia al problema lacerante della verità e della giustizia.

Da queste prime battute è dato rispondere all'interrogativo sul tomismo abbracciato dal canonista siciliano. L'indagine antropocentrica, pervasa da un solido realismo ontologico,<sup>3</sup> è sviluppata a tutto campo e non lesina critiche anche rivolte alla scienza giuridica canonica ed agli impantanamenti concettuali del legislatore del *Codex* del 1983. Ciò, avendo presente la sfida

neamento intellettuale di molti illustri esponenti cattolici che si sono posti nei confronti della fede in termini di dialettica propositiva: da Jacques Maritain ad Etienne Gilson, a Urs Hans von Balthasar, da Edmund Husserl a Martin Heidegger, a Cornelio Fabro, a Maurice Merleau-Ponty. Autori molti dei quali non a caso verranno evocati da Giovanni Paolo II nella sua insuperata Enciclica "*Fides et Ratio*", n.7 4. Partecipe di questa atmosfera ricca di fermenti, sento di dover menzionare il salesiano Luigi Bogliolo, filosofo tomista, tra i pochi pensatori cristiani ad intuire con largo anticipo sulle successive direttive del magistero ecclesiale l'importanza radicale, nell'età contemporanea, dell'ontologia cristiana in senso antropologico. Di tale personalità, dal cui pensiero traggo molteplici elementi di contatto con le riflessioni esposte in questo scritto – ci basti la dialettica tra fenomeno e fondamento che oppone temporalità a spiritualità –, mi sono occupato in F. VECCHI, *Cinque studi sull'umanesimo giuridico di Luigi Bogliolo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 19 ss. Per l'inquadramento storico del periodo di riferimento, C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 246-247.

<sup>3</sup> Ciò vale a puntualizzare la differenza sostanziale tra il mistero nel cristianesimo, strettamente unito alla storia dell'uomo e al *sacramentum*, e le altre religioni misteriche e misteriosofiche avvolte nel limbo del mito e, per ciò, impenetrabili ai criteri della ragione intellettuale. Cfr. A. DONINI, *Breve storia delle religioni*, Newton C., Roma (rist.), 1994, pp. 190 ss. Le potenzialità razionali della Chiesa e del suo diritto sono tali da indurre Max Weber a descrivere il diritto della Chiesa come un potente battistrada per tutta la scienza giuridica laica: "il diritto canonico diviene per il diritto profano una grande guida sulla via della razionalità". M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, richiamato da C. SCHMITT, *Teologia e politica, II* (a cura di A. Caracciolo), Milano 1992, p.82. Più diffusamente, cfr. M. TEDESCHI, *Politica, religione e diritto ecclesiastico*, in *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 124 ss.

aperta dal Concilio nell'apertura a tematiche sulla contemporaneità totalmente nuove, e nel tentativo di tradurre in forma giuridica questioni di ordine teologico ed ecclesiologicalo che i padri conciliari si erano limitati a descrivere entro i reciproci ambiti scientifici ed epistemologici.<sup>4</sup>

Oltre al *corpus* dottrinale conciliare e post-conciliare, egli trae fonte di ispirazione per la personale concezione del mistero del diritto divino – all'un tempo statico e dinamico –, da quella Scuola di Navarra che, attraverso Pedro Lombardía e Javier Hervada, si interroga sulla dinamica della giustizia nella Chiesa. Né minore sarà l'interesse per la complessa personalità di Alvaro del Portillo, per l'apporto esemplare all'edificazione giuridica della Prelatura personale dell'*Opus Dei*; notevole attenzione, del resto, dedicherà alla dogmatica della Scuola di Monaco di Baviera e dei suoi esponenti, Antonio Rouco Varela, Remigiusz Sobánski, Eugenio Corecco, Winfried Aymans, Klaus Mörsdorf – tutti frequentemente richiamati nei suoi scritti maggiori – attratto dalla ricerca dell'esistenza di un legame effettivo tra *ius divinum* e *ius humanum*, tale da porre le basi organizzative di una nuova Chiesa comunionale.<sup>5</sup>

Su queste fondamenta teoriche l'indagine di Lo Castro sul mistero del diritto della Chiesa si snoda con toni di indubbia originalità. Specialmente nello sforzo ricostruttivo volto ad individuare possibili momenti analogici tra realtà giuridica dello Stato secolare e della Chiesa spirituale. Sovviene qui la tematica, più volte ripresa e rielaborata, del rapporto di analisi e confronto per *analogatum princeps*: un rapporto di comparazione tra realtà sostanziali, giocato tutto su una analogia qualificativa, ossia di "attribuzione", distinto nei suoi scopi ultimi dall'approccio analogico di "proporzionalità" insistente, viceversa, sull'alternativa natura sostanziale dell'oggetto (per l'uno, l'ordine temporale, e per l'altro, l'ordine spirituale) che fatalmente conduce a sottolineare le differenze, più che ad individuare gli elementi di coesione. Al contrario, Lo Castro, sensibile all'insegnamento tomista e alla concezione metafisica della centralità dell'uomo nel sistema delle leggi, secondo una visuale antropocentrica cristiana, esalta nel diritto canonico i tratti qualificanti e peculiari che lo delineano *species generis suis*, perché derivante da una Chiesa società soprannaturale. Sarebbe errato, tuttavia, concludere per un impiego strumentale e preclusivo di queste ragioni, per innalzare insormontabili barriere divisorie con la *Civitas terrena*. Semmai, l'appunto critico dello studioso insiste sull'indolenza degli ordinamenti secolari ed il loro superbo distacco a piegarsi e scrutare il significato metafisico del diritto e di scendere,

<sup>4</sup> Lo Castro affronta l'argomento nel noto "La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti del diritto canonico" (1970), in particolare, pp. 217-295. Sul punto, L. SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano 1985, p. 52.

<sup>5</sup> P. ERDÖ, *Teologia del diritto canonico*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 32 ss.

se non a patti, per lo meno ad un comune luogo di confronto dialettico: un valore gettato alle ortiche e declassato anche nel contesto del metodo epistemologico della scienza giuridica, con tutte le funeste conseguenze riversate sulla condizione umana e sulla divaricazione tra organizzazione delle istituzioni e valori fondativi di libertà, verità, giustizia.<sup>6</sup>

Il collocamento dottrinale del canonista siciliano espresso chiaramente nella sua concezione del mistero del diritto è chiaro. Prese le distanze da teoremi che leghino e soffochino, radicalizzandolo, il diritto canonico nell'abbraccio teologico (secondo le dottrine di Klaus Mörsdorf e di Eugenio Corecco) e, per altro verso, registrate le smagliature di letture "pastorali", possibiliste sulle derive interpretative neopositiviste del diritto della Chiesa (Peter Hui-zing),<sup>7</sup> Lo Castro è assertore convinto della necessaria identificazione tra diritto e giustizia.

Ecco il punto: a quale idea di diritto, e di giustizia, e in che termini tracciare un parallelo tra tali fattori nel piano del diritto divino e del suo mistero? Circoscritto il sostrato fondativo del mistero del diritto, un impianto concreto, solido, perché riconducibile al realismo ontologico che ha come protagonista l'uomo e la sua esperienza giuridica,<sup>8</sup> qual è, per Lo Castro, il rapporto di correlazione tra l'uomo e l'esperienza giuridica? Cos'è, in ultimo, il senso del mistero del diritto?

L'uomo è nel contempo al centro, ma anche non confondibile col (perché superordinato al) paradigma giuridico e le sue componenti concettuali (diritto, legge, norma, giustizia, processo), né queste vanno tra loro confuse, salvo pregiudicare l'autentica comprensione del mistero del diritto.

Anzitutto, il diritto, irriducibile a sola manifestazione normativa, è "in primo luogo una dimensione ontologica della realtà umana"<sup>9</sup> e, per ciò stesso, "specchio della vita spirituale di un popolo",<sup>10</sup> strumento tecnico-formale la cui certezza, mai assoluta, si misura con il suo mistero.<sup>11</sup> Per il suo contenuto, funzionale al perseguimento della giustizia,<sup>12</sup> il diritto ed il suo mistero

<sup>6</sup> G. DEL VECCHIO, *La verità nella morale e nel diritto*, Roma, 1954.

<sup>7</sup> C.J. ERRAZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 75 ss.; P.J. VILADRICH, *Derecho y pastoral. La justicia y la función del Derecho Canónico en la edificación de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 13 (1973), pp. 171 ss. con una approfondita analisi del pensiero di Anton Graf, Karl Rahner e Heinrich Schuster, spec. pp. 187 ss.

<sup>8</sup> G. LO CASTRO, *Sulla vocazione giurisprudenziale del diritto della Chiesa e il matrimonio canonico*, in *Matrimonio diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano 2003, p.156 ss. e spec. p.162; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, p.42.

<sup>9</sup> G. LO CASTRO, *La persona nella Chiesa e il suo diritto*, in *Il mistero del diritto II. Persona e diritto nella Chiesa* (in seguito, più semplicemente, *Il mistero II*), Giappichelli, Torino 2011, p.111.

<sup>10</sup> G. LO CASTRO, *J. Escrivà e il diritto nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), p.14.

<sup>11</sup> G. LO CASTRO, *Diritto e giustizia. A proposito di un'opera del cardinal Mario Francesco Pompedda*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), p.464.

<sup>12</sup> Vedasi, contra, A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, Cedam, Padova 1967, p.66.

non può essere confuso né con la *lex* né con la scienza giuridica,<sup>13</sup> perché l'unico elemento capace di contenere le modalità d'essere, il suo porsi come fenomeno dinamico, è l'esperienza giuridica e quindi l'uomo e la sua condotta che rinvia, in ultimo, alla giustizia.<sup>14</sup> In secondo luogo, la norma. Anch'essa parametro di misura non identificabile con il diritto,<sup>15</sup> tantomeno riconducibile alla giustizia, che ne trascende i contenuti.<sup>16</sup> In terzo luogo, la legge. Parametro riassuntivo anch'esso del mistero del diritto, esprime un nesso dialettico tanto con il diritto, che con la coscienza,<sup>17</sup> che con la giustizia.<sup>18</sup> La differenza tra *lex* e diritto, ci spiega Lo Castro ne "*I fedeli*", è sul duplice piano della funzione (il diritto prefigura lo scopo, mentre la *lex* descrive il modo) e della necessità (il diritto risponde allo *status* di fedele, mentre la *lex* risponde alla sua attesa di libertà).<sup>19</sup> A tali condizioni il "mistero" si colma di sostanza, e non solo in termini di logica del linguaggio tecnico giuridico, ma anche e soprattutto, di contenuti che esorbitano dalle più immediate esigenze comunicativo-linguistiche dello scienziato.<sup>20</sup> Per il giurista laico e secolarizzato il "mistero", quando non ripudiato ed irriso, è espressione indecifrabile, asettica. Qui, al contrario, il mistero del diritto risponde alla concezione trascendente della *lex*, non più vincolo di servitù, da quando la fede ne ha divelto le catene.<sup>21</sup>

Da questa traccia il lettore – sia esso giurista o profano nelle scienze legali – potrà avvertire che la dimensione misterica è attraversata trasversalmente dai concetti giuridici – diritto, norma, legge, processo, giustizia – sin qui richiamati e potrà avvedersi che tutti intervengono strumentalmente a delineare la fisionomia di quel sistema di precetti operanti nella Chiesa visibile.

<sup>13</sup> G. LO CASTRO, *Scienza giuridica e diritto canonico*, in *Il mistero del diritto I. Del diritto e della sua conoscenza* (in seguito, più semplicemente, *Il mistero I*), Giappichelli, Torino 1997, pp. 203-204 e p.227.

<sup>14</sup> G. LO CASTRO, *Prefazione a Il mistero del diritto I*, pp. 13-16.

<sup>15</sup> G. LO CASTRO, *L'uomo e la norma*, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), p.191.

<sup>16</sup> G. LO CASTRO, *Diritto e giustizia cit.*, p.460 e 465.

<sup>17</sup> G. LO CASTRO, *Per un equilibrio tra aspettative confessionali e libertà di coscienza*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, II, Giappichelli, Torino, 2005, dove l'A. individua nel nesso tra *lex* e coscienza un rapporto di tipo non empirico ma universale, in una "circularità logica" di fattori la cui sopravvivenza dipende dal non assorbimento dell'uno nell'altro, pp. 496 e 499-500.

<sup>18</sup> Sugli infiniti esiti della "teorizzata identificazione tra diritto e giustizia" corrispondenti alla "riduzione del diritto a diritto positivo" (cioè alla *lex*), vedasi G. LO CASTRO, *Diritto e giustizia cit.*, pp. 454 e 456.

<sup>19</sup> G. LO CASTRO, *I fedeli*, in *Il mistero II*, p.128. ID., *Conoscenza e interpretazione del diritto*, in *Il mistero I cit.*, pp. 147-148.

<sup>20</sup> R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Giappichelli, Torino 1963, pp. 396-400.

<sup>21</sup> G. LO CASTRO, *Basi antropologiche del diritto canonico*, in *Il mistero II cit.*, pp. 19-20; ID., *La persona fra diritto e ontologia nell'ordinamento canonico e in quello argentino*, in *Il Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 98 (1987), pp. 724-725; P. ERDÖ, *Teologia cit.*, pp. 160-161.

Nessuno di essi è in grado, tuttavia, di identificare nella sua essenza l'uomo ontologico. Questi, nel rimanere mistero a sé medesimo, coglie in quei concetti giuridici altrettante misure misteriche, rivolte per approssimazione alla verità e alla giustizia.

Impossibile ritenere estranea al pensiero di Gaetano Lo Castro la prima enciclica programmatica di Giovanni Paolo II, la "*Redemptor hominis*":<sup>22</sup> impossibile, sia per la potenza ispiratrice della fonte, sia per la tematica concentrata sull'uomo, per concepirne il mistero avvolgente; un mistero che si apre anch'esso per gradi, con l'approssimarsi dell'insondabile Incarnazione del Verbo, a quel disvelamento "dell'uomo all'uomo" che è disvelamento della verità sul mistero di Dio. Un approccio di indagine di fronte al quale il giurista sensibile e rigoroso, pur consapevole della gravosità della sfida, non avrebbe potuto indietreggiare, come ha dimostrato, nei suoi molti fruttuosi anni di riflessione e di studio.

## 2. IL MISTERO DEL DIRITTO DELLA CHIESA. IL DIRITTO NATURALE

Lo Castro riflette sulla natura trascendente del diritto canonico rispetto alla norma positiva.<sup>23</sup> È, questa, una via obbligata per la comprensione del mistero del diritto della Chiesa.<sup>24</sup> Un sentiero che ci sospinge più in alto, a penetrare la sostanza di questo mistero nel complessivo disegno di Dio sull'umanità: "*lex aeterna*" che è pur sempre disegno estraneo a qualsivoglia postulato volontaristico, perché rispondente alla dimensione metafisica delle cose.<sup>25</sup> È dunque tracciato, sul piano del mistero del diritto divino il principale ed incolmabile scarto con il diritto e la scienza giuridica secolare tra *bonum publicum* e *salus animarum*.<sup>26</sup> E tuttavia sarebbe fuorviante risolvere il tema del rapporto tra le due dimensioni giuridiche sulla base della asserita non componibilità delle reciproche nature, per difformità di sostanza. L'errore sarebbe nel ritenere la refrattarietà del diritto della Chiesa ad entrare in piena sintonia con la dimensione umana, per esaurirsi tutto nel trascendente.

Non è così. Lo Castro osserva con toni decisi come la realtà della Chiesa

<sup>22</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. "*Redemptor hominis*" (15 marzo 1979), nn.7, 9-11. Si confronti anche ID., Lett. Enc. "*Dives in misericordia*" (30 novembre 1980), n.7, là dove si introduce con la parabola del figliolo prodigo il "mistero della misericordia", quale modalità per cogliere un più profondo significato della giustizia, da intendere come forza dell'amore. È l'accezione metaumana della giustizia, la misericordia rivelata nella Croce e risurrezione: è il "*mysterium paschale*" che è "storia della nostra salvezza".

<sup>23</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 1985, p. 5.

<sup>24</sup> P.J. VILADRICH, *Derecho y pastoral* cit., pp. 229 e 238 ss.

<sup>25</sup> G. LO CASTRO, *Il diritto della Chiesa, il diritto nella Chiesa*, in *Il mistero I* cit., pp. 99, 105 e 110.

<sup>26</sup> S. BERLINGÒ-M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2008, p. 27.

componga assieme il divino e l'umano.<sup>27</sup> È il fine perseguito, il disegno di Dio, che scinde i piani d'azione della duplice dimensione temporale e spirituale, giacché la *ratio* divina trascende i precetti umani in forma autonoma e persino "antinomica".<sup>28</sup> Discutere di mistero non vuol dire isolare il diritto della Chiesa in una torre d'avorio. Al contrario, questo è inteso come strumento utile ed essenziale, nonostante la sua natura "contingente".<sup>29</sup> Per certi versi, semmai, la condizione del mistero appare connaturale al dinamico divenire del diritto canonico, pur soggetto a forze trasformative e misteriche sue proprie, come i carismi personali.<sup>30</sup>

Il mistero resta nel diritto divino il dato fondativo, progettuale ed edificante: fondativo, perché il disegno di Dio, nel far corrispondere il diritto alla giustizia, affonda nel mistero;<sup>31</sup> progettuale, perché quel mistero, anziché costringere l'uomo ed il suo agire entro i parametri del cognito, oltre i quali ogni *spatium deliberandi* è interdetto, richiede in forma "esigiva" – così si esprime Lo Castro – il libero e ragionevole agire intellettuale dell'uomo, con ciò tracciando la reale linea di demarcazione tra il mistero (ontologico) di Dio e i misteri (orfici e mitici) pagani;<sup>32</sup> edificante, infine, nel senso che quel mistero trasmette agli istituti dell'ordinamento canonico materiale la forma propria più consona all'edificazione evangelica: è nel mistero di Dio – e non nel diritto in sé considerato – che ha fondamento il principio di eguaglianza espresso nel can. 208 CIC.<sup>33</sup>

Il mistero, dunque, non semplice garanzia metafisica di una giustizia dei rapporti umani che, al contrario, va perseguita concretamente, con totale immersione nella storia degli eventi che si compiono attraverso relazioni giuridiche.<sup>34</sup> E questo, tenendo in conto l'imperfetta natura umana. Ne segue, coerentemente, che non sarà compito essenziale del diritto della Chie-

<sup>27</sup> G. LO CASTRO, *Il problema costituzionale e l'idea di diritto*. Prefazione a J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, p. XLII.

<sup>28</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino*, in *Il mistero I*, p.54.

<sup>29</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti* cit., pp. 6 e 7.

<sup>30</sup> G. LO CASTRO, *J. Escrivà* cit., p.19. Sulla consistenza del carisma, sul suo riconoscimento istituzionale e sul rapporto con la profezia, con richiamo al Mazzarino, Id., *Carisma e profezia*, in *Studi Cattolici*, 35 (1991), pp. 687 ss. Sulla forza organizzatoria dei carismi, P. ERDÖ, *Teologia* cit., p.48; W. BERTRAMS, *De constitutione Ecclesiae simul charismatica et institutionalis*, in *Quaestiones fundamentales iuris canonici*, Roma 1969, pp. 260 ss.

<sup>31</sup> G. LO CASTRO, *Basi antropologiche del diritto canonico*, in *Il mistero II* cit., p.11.

<sup>32</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino*, in *Il mistero I*, pp. 43-44.

<sup>33</sup> G. LO CASTRO, *I fedeli*, in *Il mistero II*, p.134, dove l'A. precisa la differenza con l'eguaglianza giuridica (che non è nel can.208) che pure il diritto canonico comprende, ma che non fonda nel battesimo "ma nel valore proprio dell'essere personale di tutti i singoli fedeli". Cfr. anche, relativamente al problema della responsabilità dei fedeli nelle organizzazioni ecclesiali ed, in specie, nella Prelatura personale *Opus Dei*, Id., *Carisma e profezia* cit., p. 690.

<sup>34</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano 1985 p.8.

sa, quello di assicurarne l'unità,<sup>35</sup> perché la forza coesiva nella Chiesa è la risultante organica di variabili modalità di agire facenti capo alla condotta responsabile di ciascuno.<sup>36</sup>

Nel mistero affonda e si compenetra, dunque, l'idea stessa di libertà. Si tratta di un più profondo solco con la cultura giuridica moderna secolare, la quale pone sì al centro l'uomo, concependo però la sua libertà come "fonte della regola della prassi... e dello stesso diritto":<sup>37</sup> l'ideologia della libertà assurge così a valvola di garanzia del supposto affrancamento dell'uomo dai condizionanti orpelli dei valori, catene materiali alla libertà dell'agire.<sup>38</sup> Il mistero del diritto divino sussume il mistero dell'agire dell'uomo, che resta responsabilmente libero ed autore incondizionato delle proprie scelte, anche di fronte ad un "Dio legislatore": un Dio che detta regole ad un destinatario chiamato a riceverle ed eseguirle per sola responsabilità e non per costrizione.<sup>39</sup>

Il richiamo alla responsabilità, riferimento esplicito all'uomo razionalmente maturo, impone il confronto tra il diritto della Chiesa e i diritti secolari, per misurarne le distanze reciproche sul piano della sostanza, per *analogatum princeps*.

Quale valenza epistemologica garantisce il criterio della comparazione analogica tra le due dimensioni, delle quali, quella canonica è *sui generis* per contenuti ed essenza?<sup>40</sup> Lo Castro precisa che il momento analogico fissa l'apice comparativo, tenuto conto che il mistero del diritto della Chiesa si fonda sulla "natura delle cose". La razionalità degli esseri, che è un dato naturale, da essi stessi mutua il fondamento razionale a base della norma, e tale disegno, sempre volto alla ricerca di ciò che è giusto, non è mai finalizzato alla conservazione del sistema.<sup>41</sup> Certa passività della scienza giuridica canonica, lamentata in più occasioni dal canonista siciliano, ha finito per produrre verso il diritto naturale un "appiattimento operativo", registrato da una crescente ottica volontaristica, specie in tema di interpretazione autentica, con ulteriori negativi riflessi nell'enfaticizzazione delle norme e in certo "narcisismo legislativo", che nulla ha a che spartire con una corretta accezione scientifica del diritto naturale.<sup>42</sup>

<sup>35</sup> G. LO CASTRO, *Il diritto della Chiesa* cit., p. 114.

<sup>36</sup> P. ERDÖ, *Teologia* cit., p. 123.

<sup>37</sup> In tali condizioni Hobbes giunge ad affermare, circa la sovranità, che "*Auctoritas, non veritas, facit legem*". T. HOBBS, *Leviatano* (trad. E. Magri), Roma, 2005.

<sup>38</sup> G. LO CASTRO, *Il diritto laico*, in *Il mistero I*, pp. 70-71.

<sup>39</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino* cit., p.30; ID., *Vera o falsa crisi del diritto della Chiesa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 89 (1978), I, p.66, ove si ribadisce che l'uomo accoglie o rifiuta, sempre liberamente, la Parola di Dio.

<sup>40</sup> G. LO CASTRO, *Scienza giuridica e diritto canonico*, in *Il mistero I* cit., pp. 201-202.

<sup>41</sup> G. LO CASTRO, *Diritto e giustizia* cit., pp. 468-469.

<sup>42</sup> G. LO CASTRO, *Interpretazione e diritto naturale*, in *Il mistero I*, pp. 187-188. Si confrontino tali rilievi con quanto afferma circa "l'enigma del diritto canonico", rafforzato dalla "rigida

Ma sembra che tale atteggiamento confermi la centralità del diritto naturale entro il diritto della Chiesa e la sua armonizzazione con il suo mistero: mistero nel cui disegno l'uomo è consapevole ed autonomo "*faber fortunae suae*", in grado di scegliere in ambito morale, politico e religioso.<sup>43</sup> Ne segue, come corollario, che, ponendosi il mistero del diritto della Chiesa come modalità della prassi che collega l'uomo a Dio, lasciando a quello il libero arbitrio, in autonomia, l'*analogatum princeps* tra le due dimensioni giuridiche di riferimento non possa avere come reale punto di discriminazione l'esistenza o meno del dato razionale, ma la sua storica acquisizione all'uomo: razionalità critica che i diritti laici individuano nella conquista della filosofia cartesiana<sup>44</sup> e, al contrario, il diritto della Chiesa individua, attraverso il più longevo diritto naturale, in una condizione naturalmente impressa nel corredo ontologico dell'uomo.

### 3. IL MISTERO DELL'UOMO. DALL'INDIVIDUO-SOGGETTO ALL'UOMO-PERSONA

È parimenti assoluta la compenetrazione del mistero con l'uomo, nelle molteplici sue condizioni d'essere: sia l'uomo in sé solipsisticamente considerato come individuo-persona, sia come soggetto nei nessi di relazione, con la giustizia o con la norma; sia nella principale delle relazioni d'amore: il matrimonio; sia che l'uomo vesta i panni del giudice, interrelandosi dinamicamente e criticamente con la scienza giuridica e l'atto interpretativo.

Lo Castro si mostra convinto assertore dell'idea che attribuisce all'uomo un'identità giuridica piena: la soggettività della persona individua nel diritto naturale la sua affermazione pratica,<sup>45</sup> là dove nella "persona" tomista risiede il suo nucleo unitario, in termini metafisici e teologici, con cui prendere le distanze dal "determinismo che governa l'universo".<sup>46</sup> Lo Castro attribuisce al concetto di "persona" un valore metafisico di massima potenzialità, in grado di "mettere in evidenza l'essenza" dell'uomo, nell'ordinamento ecclesiastico.<sup>47</sup> Questa posizione concettuale, nel cui sviluppo Lo Castro non mancherà di stigmatizzare le posizioni positiviste sostenute da giuristi del calibro di Francesco Ruffini,<sup>48</sup> trova un'ampia ed esauriente esposizione ne

applicazione della maestà della legge" (canonica), S. BERLINGÒ-M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico* cit., pp. 27-28.

<sup>43</sup> Contrariamente, Levi segnala l'insufficienza del diritto naturale nel garantire tutele giuridiche, senza la mediazione della norma positiva, in *Teoria* cit., p. 410.

<sup>44</sup> S. TARANTO, *Diritto e religioni nelle democrazie contemporanee*, ESI, Napoli, 2010, p. 84.

<sup>45</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti* cit., p. 10. Che il concetto di "persona" e di *status* abbia assunto un'importanza inedita nel diritto moderno, è chiarito in A. LEVI, *Teoria* cit., p. 232. Per la variante di "cittadino", cfr. L. DE LUCA, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1976, p. 146.

<sup>46</sup> G. LO CASTRO, *Ult. loc. cit.*, p. 153.

<sup>47</sup> G. LO CASTRO, *La persona nella Chiesa*, in *Il mistero II*, p. 102.

<sup>48</sup> G. LO CASTRO, *Carisma e profetia* cit., p. 690.

“*La persona fra diritto e ontologia nell’ordinamento canonico e in quello argentino*” (1987).<sup>49</sup> Nel soffermarsi sul tema del profilo ontologico dell’essere personale dell’uomo egli sostiene che: “l’uomo è soggetto di tutta la realtà” e “principio elicitivo di azione”: protagonista della storia, nell’uomo-persona si coniuga un concetto non semplicemente logico, ma “ontologico” e, come tale: “rappresentativo di una realtà spirituale...non disponibile...non attribuibile da un legislatore umano”.<sup>50</sup>

Il richiamo solido all’Aquinata ci fa subito intendere che l’attribuzione del mistero all’uomo va letta in termini di assoluta concretezza. Se ne ha conferma dalle perplessità sollevate da Lo Castro circa le incertezze manifestate dal legislatore canonico del 1983, al momento della costruzione formale dell’assetto di diritti e doveri “fondamentali” del *christifidelis*, quasi a tradire una riserva all’attribuzione al fedele di una chiara dimensione soggettiva.<sup>51</sup>

La concreta centralità dell’uomo nel mistero del diritto è ulteriormente svolta nell’affermata soggettività – da intendere come primato – dell’uomo di fronte alla Storia: l’uomo soggetto di e nella Storia, in evidente opposizione alla concezione hegeliana del divenire giuridico.<sup>52</sup> Il menzionato principio “elicitivo” si trasforma ora nella responsabilità del singolo nell’attuazione del disegno di Dio.<sup>53</sup> La dimensione operativa dell’uomo è spirituale, ma il suo mistero è assolutamente immanente: l’uomo è in radice il soggetto della norma<sup>54</sup> ed in base alla sua forza volitiva ed intellettiva a lui è rimesso il compito di edificare l’unione tra temporale e spirituale.<sup>55</sup>

La contiguità di queste riflessioni con la dottrina del Concilio Vaticano II è evidente, ma Lo Castro sembra volersi spingere problematicamente oltre certe scelte conciliari ispirate al legislatore del *Codex* del 1983, relativamente alle qualifiche formali proprie del soggetto di diritto.<sup>56</sup> La preoccupazione che anima il giurista è la medesima: offrire allo statuto giuridico dei *christifideles* quella concretezza di base che fonde insieme i connotati naturali e soprannaturali dell’uomo.<sup>57</sup> Lo Castro prende atto che la prelazione del di-

<sup>49</sup> Per il riferimento bibliografico si consulti la nota 21.

<sup>50</sup> G. LO CASTRO, *La persona fra diritto e ontologia* cit., pp. 722-724. Per una diversa impostazione problematica del rapporto tra norma e storia, vedasi A.C. JEMOLO, *Tra diritto e storia* (1960-1980), Giuffrè, Milano p. 483.

<sup>51</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti* cit., p.220.

<sup>52</sup> Sostenendo che “il diritto canonico condivide la sorte di ogni cristiano che vive la sua fede” si giunge a determinare che il diritto canonico è pienamente storico. Così, G. LO CASTRO, *Vera o falsa crisi* cit., p.73; ID., *Carisma e profezia* cit., p.690, laddove l’A. osserva il vincolo stretto tra passato e futuro, uniti entro il mistero dell’uomo e di Dio; ID., *Il diritto della Chiesa, il diritto nella Chiesa*, in *Il mistero I*, p. 97.

<sup>53</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p. 113.

<sup>54</sup> G. LO CASTRO, *La promozione dell’uomo nei rapporti tra ordine temporale e ordine spirituale*, in *Il mistero II*, p. 207.

<sup>55</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p. 227.

<sup>56</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni* cit., pp. 40 ss. e spec. pp. 172 ss.

<sup>57</sup> G. LO CASTRO, *La persona nella Chiesa* cit., p. 107.

namico termine “fedele” – di radice teologica – a quella statica di “persona” – di indole giuridica – è il risultato di una scelta operata nel Concilio, anche se poi riconduce al battesimo il momento concettualmente unificante delle due realtà soggettive.<sup>58</sup>

Si tratta di dubbi che egli aveva avanzato a proposito dell’effettivo uso sostanziale del termine di “persona” nel nuovo *Codex*: perplessità intesa a sottolineare la tendenza della dottrina ad occuparsi del soggetto di diritto in prospettiva esclusivamente formale, sebbene il termine “*christifidelis*” garantisca un significativo contributo “sostanziale” alla dogmatica sul soggetto di diritto nella Chiesa.<sup>59</sup> Quelle attenzioni al corretto impiego terminologico riflettono la cura di Lo Castro alla cennata comprensione unitaria dell’uomo, nella sua duplice dimensione, naturale e sovranaturale.<sup>60</sup> Ma la prospettiva unitaria così pensata non è da intendersi come fine a sé stessa. Essa vale in quanto rapportata al mistero dell’uomo. La chiamata “vocazionale” dell’uomo *christifidelis* – chiamata “ontologica”, perché a-giuridica e puramente fattuale –, è infatti concepibile solo nell’unità delle due dimensioni proprie della tradizione dualista cristiana, spirituale e temporale, perché la vocazione, mistero in sé, riconduce la spiritualità nella concretezza della missione terrena.<sup>61</sup>

È questa presenza costante del mistero sul fatto umano nel suo svolgersi, che spiega non solo il primato della dimensione umana su quella puramente normativa,<sup>62</sup> la quale ultima, semmai, trova la sua ragion d’essere ed il suo stesso concepimento in quella e nel suo mistero, ma spiega anche il fondamento del rapporto tra dimensione divina ed umana che è, teologicamente, il mistero di Cristo, Corpo mistico.<sup>63</sup> Si delinea così una questione ancor più inafferrabile che aggiunge al tema del mistero del diritto connesso al mistero dell’uomo – il “*problema dei problemi*”, ossia l’impossibile coniugazione tra diritto e mistero della Grazia –<sup>64</sup> il tema della commisurazione della libera

<sup>58</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p. 106; ID., *I fedeli cit.*, pp. 120-121. In questa duplice prospettiva sulla persona, si ricapitola il più generale tema del diritto divino, le cui componenti, dinamica e statica, ne riassumono il “dilemma irrisolto”, cfr. S. BERLINGÒ-M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico cit.*, p. 42.

<sup>59</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti cit.*, pp. 91 e 142.

<sup>60</sup> G. LO CASTRO, *Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica*, «*Ius Ecclesiae*», 3 (1991), pp. 3-8; ID., *L’opera canonistica di Alvaro del Portillo*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), p.445.

<sup>61</sup> I laici in rapporto con il mondo in duplice legame, individuato non solo da un “livello di situazione” (la vita nel secolo), ma anche di “intenzione personale” (la vocazione che spinge il laico, con la testimonianza, a “rendere Cristo visibile agli altri”). Così, G. LO CASTRO, *Stati giuridici della persona nella legislazione canonica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1981, p. 393; ID., *I laici*, in *Il mistero II*, pp. 170 e 183; ID., *La promozione dell’uomo nei rapporti cit.*, p.235.

<sup>62</sup> G. LO CASTRO, *La persona nella Chiesa cit.*, pp. 111 e 113.

<sup>63</sup> G. LO CASTRO, *I fedeli cit.*, pp. 125-126.

<sup>64</sup> G. LO CASTRO, *Il diritto della Chiesa cit.*, p.109. Sull’armonizzazione tra “antinomie” ecclesiali, vedasi D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, *Sacramentalidad y juridicidad*, in *Lex Ecclesiae. Estudios en honor del Prof. Dr. M. Cabrerros de Anta*, Salamanca 1972, pp. 235 ss.

condotta del singolo in rapporto al mistero, e dei timori insorgenti nell'uomo, consapevole della sua libertà difettiva: timori e remore affioranti spontaneamente dal sentimento di paura dell'uomo che guardi senza velature il volto del mistero.<sup>65</sup> È evidente che un diritto solo istituzionale, rivestito dei panni del potere, è agli antipodi con un diritto fondato sulla persona, sollecitato al problema della libertà religiosa e alla dignità, ed ancor prima, rispettoso di quelle esigenze naturali dell'uomo risalenti alla compiuta, ed auspicata, convivenza tra *lex naturae* e *lex gratiae*.<sup>66</sup>

Siffatti problemi, nota Lo Castro, convergono nell'attuale ideologizzazione scientifica della realtà che presume, con impetita sufficienza, di poter trasporre "sul piano della contingenza storica le proprietà dell'essere, che sono perenni, ma metastoriche".<sup>67</sup>

Per il respiro generale che le connota, queste riflessioni abbracciano l'uomo ed il suo mistero, nella totalità del suo essere ed in special misura nella relazione coniugale che, tra i fatti umani esprime la relazione d'amore, è "fondamentale".<sup>68</sup> Nel matrimonio, la specialità della relazione personale, diversa da tutte le altre, riverbera il mistero dell'uomo nel mistero del fenomeno coniugale,<sup>69</sup> ma certifica nuovamente la dimensione ontologica dell'istituto matrimoniale:<sup>70</sup> dimensione non riducibile a stretto fenomeno giuridico, perché il matrimonio-*foedus* è ben più di un semplice contratto.<sup>71</sup> L'essenziale dimensione ontologica della relazione coniugale, paradossalmente, viene in rilievo attraverso la sua attuale crisi, che è principalmente metafisica: la negazione della famiglia è, infatti, negazione e rifiuto del suo valore naturale, a vantaggio di proposizioni nichiliste e individual-narcisiste che trasformano la famiglia in "realtà artificiale" fondata solo sulla norma.<sup>72</sup>

<sup>65</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino* cit., pp. 33-35.

<sup>66</sup> G. LO CASTRO, *Interpretazione e diritto naturale* cit., p.191. Cfr. A.M. ROUCO VARELA-E. CORECCO, *Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa? Riflessioni per una teologia del diritto canonico*, Jaca Book, Milano 1971.

<sup>67</sup> G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia* cit., p. XIV.

<sup>68</sup> G. LO CASTRO, *Diritto e giustizia* cit., p. 463.

<sup>69</sup> G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia* cit., pp. XIII-XIV. Sulla presa d'atto delle emergenti competenze regolamentari dell'ordinamento statale in materia matrimoniale, v. L. SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 232.

<sup>70</sup> G. LO CASTRO, *L'idea di matrimonio e i rapporti interordinamentali*, in *Matrimonio* cit., p.188.

<sup>71</sup> G. LO CASTRO, *Patto e rapporto matrimoniale nel diritto canonico*, in *Matrimonio* cit., pp. 88 ss. Sulla sostanziale estraneità del matrimonio canonico per il diritto dello Stato, cfr. ID., *Rilevanza giuridica del matrimonio canonico non trascritto nell'ordinamento dello Stato*, in *Studi in onore di P.A. d'Avack*, II, Giuffrè, Milano 1976, p.947.

<sup>72</sup> G. LO CASTRO, *Famiglia e matrimonio nella temperie della modernità*, in *Matrimonio* cit., pp. 14 e 21. Sul carattere sacramentale del matrimonio cristiano, F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 11 ss.

Il dramma dell'istituto giuridico riflette, però, il dramma del legislatore, perché il nomopoieta statale volutamente nega al matrimonio i profili metafisici che lo rendono mistero.<sup>73</sup> Ma altro è asseverare l'incapacità della scienza giuridica sulla base degli strumenti giuridici posseduti e della tempe-rie storica attraversata, onde operare la *reductio ad unitatem* di etica e diritto;<sup>74</sup> altro è l'apoteosi volontaristica del "mostruoso feticcio" dell'autodeterminazione.<sup>75</sup> Qui, infatti, risiede la maggior offesa all'idea di libertà dell'uomo, investito del disegno di Dio.<sup>76</sup> Il mistero dell'uomo nelle relazioni di giustizia esprime attraverso l'esemplare processo a Gesù la radicale insufficienza e la fallibilità dell'umano giudizio. Siamo qui in presenza – avverte Lo Castro – di un mistero non tecnico, ma umano, come umana e relativa è la verità processuale, dipendente per sua natura dall'uomo.<sup>77</sup> Anche nei panni di giudice l'uomo esprime, dunque, la sua libertà a fronte del disegno di Dio.

Analoghe dinamiche insistono nella relazione dell'uomo con la norma: una relazione che si auspicherebbe "stretta, necessaria e caratterizzante",<sup>78</sup> ma dove il problema centrale del rapporto "ha perso in nobiltà ideale" dal momento in cui il legislatore ha inteso proclamare l'assoluta "supremazia concettuale e strumentale" della norma a fronte della "concezione stessa della vita e dei rapporti interpersonali".<sup>79</sup>

#### 4. LA SCIENZA GIURIDICA E L'INTERPRETAZIONE DI FRONTE AL MISTERO DEL DIRITTO

Nella scienza giuridica secolare si diffonde la concezione volontaristica del diritto.<sup>80</sup> Con tale affermazione Lo Castro denuncia il disincanto della scienza giuridica verso il mistero del diritto. Su questa scia, le moderne accezioni positiviste riformano le consolidate partizioni disciplinari del diritto.<sup>81</sup>

La necessità epistemologica di conoscere la *lex divina* e, quindi, la *lex naturae*, non è più avvertita come tale dalla scienza giuridica laica, che ri-

<sup>73</sup> G. LO CASTRO, *Il matrimonio nella scienza dei giuristi*, in *Matrimonio cit.*, p. 272.

<sup>74</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p. 281.

<sup>75</sup> G. LO CASTRO, *L'idea di matrimonio cit.*, p. 207.

<sup>76</sup> G. LO CASTRO, *Il problema costituzionale cit.*, pp. XLII e spec. p. LIII.

<sup>77</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del processo e il giudizio*, «Il Diritto Ecclesiastico», 112 (2001), pp. 135-136 e 144.

<sup>78</sup> G. LO CASTRO, *L'uomo e la norma cit.*, p.165.

<sup>79</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p.161. Si veda J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*, in *Estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado*, Univ. Complutense, Madrid 1983, pp. 245 ss.

<sup>80</sup> G. LO CASTRO, *Il problema costituzionale cit.*, pp. xxv-xxvii.; ID., G. LO CASTRO, *La persona fra diritto e ontologia cit.*, p.728, per cui la "persona" nella scienza giuridica secolare esiste solo in ragione di un atto di volontà.

<sup>81</sup> M. TEDESCHI, *La scienza del diritto ecclesiastico*, in *Sulla scienza del diritto ecclesiastico cit.*, p. 48.

tiene di poterne fare a meno.<sup>82</sup> Tale atteggiamento si è spinto oltre sino a proclamare il superamento dell'antinomia tra legge e coscienza, sulla base di un supposto fondamento consensuale dell'ordinamento che giustificherebbe l'abbandono della spiritualità delle leggi e delle norme, della loro dimensione relazionale, in favore di una "assoluta contingenza e casualità". Con ciò la relazione legge-coscienza cessa di essere "problema dell'uomo" per ridursi a "problema politico".<sup>83</sup> Siffatto fenomeno, avverte Lo Castro, muove dalla progressiva chiusura in sé stesso dell'ordinamento, ad opera di una scienza giuridica le cui premesse ideologiche, miopi verso le esigenze di giustizia,<sup>84</sup> pongono al centro la volontà creativa e interpretativa del legislatore, senza avvedersi che l'interpretazione è "opera sapienziale di tutti".<sup>85</sup> Con ciò la scienza giuridica ha dimenticato il suo primario compito: "tenere aperto il sistema normativo al flusso della storia":<sup>86</sup> un compito nel quale si identificherebbe l'essenza stessa – che è essenza storica – della scienza giuridica, in quanto scienza della fenomenologia umana, in perenne cammino.<sup>87</sup>

Quella ricomposizione da svolgere sul duplice binario antropologico e metafisico, ha lasciato sul terreno dei resistenti residui di incompiutezza, nonostante gli insegnamenti conciliari, tanto da potersi constatare il mancato effettivo superamento dell'antica concezione dualista.<sup>88</sup> Per Lo Castro, in ultima analisi, la scienza giuridica canonica appare vittima di una serie di errori di impostazione dogmatica: "dimenticanze" che hanno finito per distoglierne l'attenzione dall'oggetto naturale della sua attività speculativa: il diritto in quanto scienza formale compenetrata nella storia umana e nell'esigenza di giustizia.<sup>89</sup> Nella sua prospettiva antropologica, che pone l'uomo-"persona" al centro del sistema, egli offre un prezioso suggerimento alla scienza giuridica canonica, affinché, recuperato l'ago d'orientamento, superi definitivamente il periodico ondeggiare cui è soggetta, tra concettualismo dogmatico e realismo giuridico:<sup>90</sup> alternativa

<sup>82</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino* cit., p. 31. Sul problema del metodo nella scienza giuridica canonica, P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962, pp. 1-76.

<sup>83</sup> G. LO CASTRO, *Per un equilibrio* cit., pp. 496-497.

<sup>84</sup> G. LO CASTRO, *Interpretazione e diritto naturale* cit., pp. 184-186.

<sup>85</sup> G. LO CASTRO, *Conoscenza e interpretazione del diritto* cit., p. 166.

<sup>86</sup> G. LO CASTRO, *Scienza giuridica e diritto canonico* cit., p. 228.

<sup>87</sup> G. LO CASTRO, *Matrimonio* cit., p. XIV.

<sup>88</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, pp. 161-162 e 165, nonché pp. 180-182, con richiamo alla *Cost. Lumen Gentium*, n. 31 e al *Decr. Apostolicam Actuositatem*, n. 5.; ID., *La promozione dell'uomo nei rapporti* cit., p. 226.

<sup>89</sup> G. LO CASTRO, *Scienza giuridica e diritto canonico* cit., p. 231; ID., *Vera o falsa crisi* cit., p. 78, dove l'A. esorta la scienza giuridica ad una maggiore attenzione verso la complessa e misterica realtà della Chiesa.

<sup>90</sup> G. LO CASTRO, *Sulla vocazione giurisprudenziale* cit., p. 162.

che, sul piano epistemologico si traduce nel dilemma dialettico tra fede e strutture di redenzione.<sup>91</sup>

La questione di fondo è dunque ricollocare il diritto, ed il suo mistero, al suo legittimo posto, come scienza bensì rivolta all'uomo ed al suo mistero, ma tale da armonizzare insieme la soprannaturalità teologica con la materiale giuridicità del compimento terreno del disegno di Dio.<sup>92</sup> Il che comporta una presa d'atto sulla complessità della dimensione del diritto divino, oggetto della scienza giuridica canonica: un diritto che, in virtù della sua duplice dimensione gnoseologica ed etica, ne impone una interpretazione inscindibile dal mistero dell'uomo: "...perché il mistero del diritto divino è il mistero del diritto come tale, è il mistero della vita umana...".<sup>93</sup>

## 5. IL MISTERO DELLA GIUSTIZIA

A comporre il quadro del mistero del diritto partecipa in misura essenziale il tema della giustizia ed il suo mistero, di cui l'intenso richiamo al processo a Gesù anticipa le prospettive, concentrate sul travaglio ed il limite difettivo dell'uomo-giudice e del tecnicismo processuale.<sup>94</sup>

Ancor più in profondità quel travaglio umano sembra avere causa – abbandonata la via tomista della centralità antropologica – nel giogo volontaristico cui sono astrette la giustizia e la legge:<sup>95</sup> un volontarismo dogmatico ed astratto; un volontarismo che è ben distante dalla libera – e pur sempre difettiva – volontà umana di agire secondo giustizia.<sup>96</sup> In tali termini, si avverte, la giustizia non è più una dimensione metafisica essenziale dell'uomo.<sup>97</sup>

Lo Castro, tuttavia, nei suoi scritti frequentemente richiama l'esigenza della giustizia come fattore di coesione delle relazioni umane – anche

<sup>91</sup> G. LO CASTRO, *Scienza giuridica e diritto canonico* cit., p. 197.

<sup>92</sup> "...La scienza teologica che non consideri la dimensione della giuridicità insita...nella stessa natura dell'uomo...è semplicemente una cattiva scienza teologica, giacché non sa cogliere nella dimensione della giuridicità gli elementi che la trascendono ricollegandosi direttamente al disegno di Dio". Cfr. G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 18 ss.

<sup>93</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino* cit., p. 49.

<sup>94</sup> Sul problema tra diritto "giusto" in senso oggettivo o in senso soggettivo, cfr., S. BERLINGÒ-M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico* cit., p. 27.

<sup>95</sup> "Smarrito l'Essere come fondamento ontologico dell'uomo...si è smarrita l'impostazione teoretica che consentiva di giudicare la rispondenza della norma alle esigenze dell'uomo e, quindi, della giustizia, in una base oggettiva e razionale e non meramente volontaristica". Cfr. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti* cit., pp. 256-257.

<sup>96</sup> G. LO CASTRO, *Il problema costituzionale* cit., pp. XLIII. Cfr. P. ERDÖ, *Teologia* cit., p. 35.

<sup>97</sup> G. LO CASTRO, *L'uomo e la norma* cit., p.160. Da ciò, la distanza con l'idea di una giustizia "neutra", non derivante da assunti religiosi, o metafisici, sostenuta dal liberalismo di J. RAWLS, *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, (a cura di S. VECA) Torino, 2001, p. 282 ss.

nell'odierna società multietnica e multireligiosa –<sup>98</sup> ed elemento diffusivo rispondente al disegno di Dio sull'uomo,<sup>99</sup> ma anche come più immediata manifestazione formalizzata nella lettera del diritto di un "bisogno originale dell'uomo".<sup>100</sup> Anzi, il rapporto tra diritto e giustizia non si esaurisce nella traduzione di un principio etico in un precetto obbligante, perché il diritto – particolarmente il diritto della Chiesa-<sup>101</sup> diviene un mezzo elettivo naturale di attuazione, trasmissione ed esplicitazione della giustizia: il diritto non è solo un "fatto", ma "lo strumento adeguato per l'attuazione del giusto".<sup>102</sup> Lo Castro, insomma, ci indica che alla base del nesso d'unione tra diritto e giustizia sussiste una tensione immateriale che anima tutta la vicenda umana nella sua aspirazione alla verità: la giustizia, dunque, è tensione storica di ciascun uomo alla verità.<sup>103</sup>

In altra occasione lo studioso precisa cosa intenda per essenza precettiva della giustizia, in "quel dare a ciascuno il suo", che ha fondamento teologico – il "suo" corrispondente alla natura perfetta di Dio – e anche positivo, secondo il "*suum cuique tribuere*" di tradizione romanistica ulpiana,<sup>104</sup> che altro non esprime se non un criterio di etica di relazione e di pubblica condotta,<sup>105</sup> non esauribile in pure simmetrie concettuali, ma in sostanziali e variabili rapporti umani.<sup>106</sup> Questa prospettazione della giustizia, per nulla astratta, ma capace di materializzarsi nell'esempio storico di emblematici attuatori di giustizia, come Escrivà de Balaguer,<sup>107</sup> richiede sia il recupero della dimensione metafisica, sia la presa di distanze dalla legge e dagli imperanti antidogmatismi<sup>108</sup> affinché alla giustizia sia recuperato il suo valore assoluto ma anche misterico.<sup>109</sup>

<sup>98</sup> G. LO CASTRO, *Intervento conclusivo*, in *Multireligiosità e reazione giuridica* (a cura di A. FUCILLO), Giappichelli, Torino 2008, pp. 285 ss., spec. pp. 289-291.

<sup>99</sup> G. LO CASTRO, *La persona nella Chiesa* cit., p.108. Per una concezione opposta, secondo cui la giustizia, in ragione della sua natura teoretica non ha competenza per esercitare una "funzione volitiva dell'esperienza" e, quindi, indagare sulla condotta umana, A. LEVI, *Teoria* cit., p. 18.

<sup>100</sup> G. LO CASTRO, *L'opera canonistica di Alvaro del Portillo* cit., p. 445.

<sup>101</sup> G. LO CASTRO, *Il diritto della Chiesa* cit., pp. 102 e 107.

<sup>102</sup> G. LO CASTRO, *Basi antropologiche del diritto canonico* cit., p. 10.

<sup>103</sup> G. LO CASTRO, *Matrimonio* cit., pp. XIV-XV. Nella visuale immanentista, al contrario, scopo del processo non sarebbe realizzare la giustizia, ma assicurare la certezza del diritto. Cfr. A. LEVI, *Teoria* cit., pp. 463-464. Si confronti tuttavia, G. CAPOGRASSI, *La certezza del diritto nell'ordinamento canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1949, p. 26.

<sup>104</sup> "*Constans ac perpetua voluntas: ius suum cuique tribuendi*". (ULPIANO) D.I., I, fr. 10 pr.

<sup>105</sup> Tra i vari riferimenti bibliografici, G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p.106; ID., *Diritto e giustizia* cit., pp. 459-460; ID., *J. Escrivà e il diritto nella Chiesa* cit., p.17. Cfr. S. BERLINGÒ-M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico* cit., p. 28.

<sup>106</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. "*Dives in misericordia*", n. 12.

<sup>107</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p. 4.

<sup>108</sup> G. LO CASTRO, *Sulla vocazione giurisprudenziale del diritto della Chiesa* cit., p. 153.

<sup>109</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, p. 189.

Con ciò, si torna al mistero della giustizia, al problema dell'inveramento delle sue conformità, corrispondenti ad un atto di decisione intellettuale – di verità – che è estraneo al giudizio ma nei confronti del quale si pone come limite intrinseco,<sup>110</sup> ma che pure, sa tenere in debito conto quell'amore, quella *caritas*, che “sublima” la giustizia, in quanto *lex suprema*.<sup>111</sup>

#### 6. IL MISTERO DEL DIRITTO NELLA DIMENSIONE PRIVATA SOGGETTIVA E IN QUELLA PUBBLICA COSTITUZIONALE

Un aspetto specifico, ma affatto secondario, del mistero del diritto nella sua tensione verso i fini di giustizia, è nel rapporto di composizione reciproca tra la dimensione soggettiva e quella costituzionale del diritto della Chiesa.

L'organizzazione costituzionale degli istituti giuridici della Chiesa è il mezzo positivo per raggiungere i fini di giustizia, ma tale prospettiva si configura in termini di tale problematicità, da aver indotto a descrivere una Chiesa “*casta meretrix*”, sobbarcata delle conseguenze del peccato umano.<sup>112</sup> Lo Castro prova a descrivere le linee che demarcano quello che lui stesso definisce come il “problema costituzionale fondamentale”<sup>113</sup> per la Chiesa e la scienza giuridica canonica, vale a dire la descrizione dei due momenti fondante-fondato compositivi della Chiesa – ossia il disegno trascendente del e sul diritto divino e la dimensione giuridica che da esso si origina – e la successiva ricomposizione ad unità.

La questione viene ancor meglio espressa dal giurista quando osserva – segnalando ulteriori rilievi critici nei confronti della scienza giuridica canonica – il costume diffuso di concentrare l'attenzione dottrinale sulla struttura organizzativa della Chiesa a tutto scapito di quello che, al contrario, appare essere il versante più autentico, quello del “diritto dell'uomo nella complessità del suo essere”,<sup>114</sup> che è il diritto nelle strutture. Queste osservazioni sono memori della contestazione della teologia protestante e fanno certamente tesoro delle critiche mosse alla Chiesa giuridicizzata e de-spiritualizzata che hanno in Sohm uno dei più irriducibili esponenti dialettici.<sup>115</sup>

<sup>110</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del processo e il giudizio* cit., pp. 127 ss. e 130.

<sup>111</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero I*, Prefazione, p.12.

<sup>112</sup> H.U. VON BALTHASAR, *Castia meretrix*, in ID., *Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie*, II, Eiusiedeln, 1961, pp. 203-305.

<sup>113</sup> G. LO CASTRO, *Il problema costituzionale* cit., pp. XLV-XLVI.

<sup>114</sup> G. LO CASTRO, *Il diritto della Chiesa* cit., p.104.

<sup>115</sup> G. LO CASTRO, *Vera o falsa crisi* cit., pp. 63 e 69 ss.; ID., *Carisma e profezia* cit., p.686. Per l'A. l'istituzione dell'*Opus Dei* è una chiara risposta alla “insuperabile antinomia” protestante, tra Legge e Vangelo. Il riferimento è a R. SOHM, *Kirchenrecht* II.Bd., *Katholisches Kirchenrecht*, Berlin 1970. Si veda anche M. TEDESCHI, *La scienza del diritto ecclesiastico*, in *Sulla scienza del diritto ecclesiastico* cit., p.47, nonché S. BERLINGÒ-M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico* cit., pp. 28-29.

Lo Castro, però, ha il pregio di estendere in forma approfondita i termini del problema del mistero del diritto della Chiesa anche di fronte alle modalità della sua organizzazione in strutture materiali: questione organizzativa che vale sia nella dimensione organizzativa pubblica che privata. È il caso delle associazioni (private) nella Chiesa, le quali, una volta erette, in virtù dei loro precipui fini, partecipano automaticamente del più alto fine (pubblico) della verità ecclesiale di salvezza.<sup>116</sup>

E tuttavia, anche nella dimensione associativa si assiste ad un fenomeno di commistione tra pubblico e privato, ossia tra momento istituzionale ed associativo, cui lo stesso legislatore codiciale del 1983, forse vittima di incertezza o rispettoso del mistero che avvolge i fenomeni di soggettivazione, non ha inteso insistere più di tanto nell'operare con trasposizioni formali positive.<sup>117</sup> Anche nella dimensione costituzionale canonica, tuttavia, il mistero del diritto è tutto ricompreso nella luce del disegno di Dio ed in esso trova fondamento. Anche qui, Lo Castro avverte, il binomio dialettico tra dimensione trascendente ed umana individua l'anello di congiunzione ed il fattore equilibratore nel primato dell'uomo nella prospettiva metafisica estesa anche alla sua espressione giuridica.<sup>118</sup>

È così che la prospettiva dualista della scienza giuridica secolare contemporanea, tutta presa a conservare "nella loro ontologica consistenza, la persona, per un verso ...[e] l'ordinamento strutturale della città in cui la persona è inserita...per l'altro", viene sostituita dalla prospettiva canonica monista dell'antropologia metafisica dell'uomo libero, ma pur sempre libero nella sua responsabilità di fronte a Dio.<sup>119</sup>

7. IL PRIMATO DEL FONDAMENTO METAFISICO DEL DIRITTO  
SUI CONCORRENTI CRITERI DOGMATICI METASTORICI E METAGIURIDICI.  
RILEVANZA SCIENTIFICA DELL'ATTRIBUTO DEL MISTERO ALL'UOMO  
E ALL'ESPERIENZA GIURIDICA

Nello scritto "*L'uomo e la norma*" Lo Castro denuncia apertamente l'insufficienza del fondamento metagiuridico o metanormativo del diritto, quali strumenti per afferrare la reale natura del legame insistente tra l'uomo e la norma e, in ultimo, per rispondere adeguatamente al problema della giuridicità di quest'ultima. Il fondamento metafisico appare necessario per comprendere la dimensione umana nella sua totalità di esperienza giuridica.<sup>120</sup>

<sup>116</sup> G. LO CASTRO, *Il fenomeno associativo tra pubblico e privato nel diritto della Chiesa*, in *Il mistero II*, p. 256.

<sup>117</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, pp. 263-264.

<sup>118</sup> G. LO CASTRO, *Il problema costituzionale cit.*, p. xxxviii.

<sup>119</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, pp. xxiv e xxxvi-xxxvii.

<sup>120</sup> G. LO CASTRO, *L'uomo e la norma cit.*, pp. 181 e 192. Per un'applicazione della formula "esperienza giuridica" al diritto ecclesiastico, v. L. DE LUCA, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica cit.*, pp. 1 ss. e 115 ss.

Si può qui aggiungere che solo alle condizioni metafisiche che illustrano ontologicamente la condizione umana ha senso parlare di mistero del diritto. Cosicché, se è dato osservare un legame indissociabile tra uomo e diritto,<sup>121</sup> solo alla luce della metafisica è possibile apprezzare l'essenzialità dell'uomo che si fa autentico "strumento...di compenetrazione del divino nell'esperienza giuridica".<sup>122</sup>

Sotto una diversa prospettiva Lo Castro precisa che l'impostazione metafisica non poggia su astrazioni ed evanescenti teoresi, ma sulla concretezza dell'esperienza giuridica, ossia su quel dato di fatto in grado di attribuire la natura di giuridicità al diritto ed alla norma, giacché la norma è giuridica quando soddisfa le esigenze dell'esperienza giuridica.<sup>123</sup> D'altro canto, il diritto, sulla base antropologica e teologica è manifestazione originaria di esperienza giuridica,<sup>124</sup> perché nella Chiesa questi caratteri del suo diritto divino non si sono mai persi, ma si rinnovano nel tempo, sicché il problema del divenire giuridico – ossia dell'esperienza giuridica – manifesta una costante attualità,<sup>125</sup> mentre l'uomo, nel suo realismo storico e salvifico, è al centro dell'esperienza giuridica, come protagonista assoluto, in virtù della sua soggettiva responsabilità d'agire.<sup>126</sup>

Ecco allora profilarsi il problema fondamentale dell'esperienza giuridica nella Chiesa, nella messa a punto di un equilibrio possibile tra due dimensioni normative di cui, l'una, oggettiva, strutturata, "posita", consistente, che è la Chiesa stessa e, l'altra, soggettiva, operante, "ponenda", costituente, che è l'uomo.

Solo in tal senso la prospettiva metafisica, che resta primaria e centrale nella costruzione dell'uomo nel mistero del diritto, trasforma il dato meramente giuridico in metagiuridico. Ma si tratta di un'operazione possibile solo a patto di filtrare il dato giuridico attraverso la luce teologica della Redenzione: "mistero che dà senso alla storia dell'umanità e della Chiesa, come storia della Redenzione dell'uomo libero".<sup>127</sup> Tutto, nella dimensione del diritto e della sua esperienza, è una ricapitolazione verso l'uomo: questi ne rappresenta la misura metafisica universale il termine di confronto perfettibile,

<sup>121</sup> G. LO CASTRO, *Il diritto della Chiesa* cit., p. 108.

<sup>122</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino* cit., p. 24.

<sup>123</sup> G. LO CASTRO, *L'uomo e la norma* cit., pp. 187. Cfr. B. RUSSELL, *La matematica e i metafisici*, in *Misticismo e logica* cit., pp. 79-98.

<sup>124</sup> G. LO CASTRO, *Basi antropologiche del diritto canonico* cit., pp. 13-14. Cfr. F. VECCHI, *Cinque studi* cit., pp. 58 ss.

<sup>125</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino* cit., p. 98.

<sup>126</sup> G. LO CASTRO, *Conoscenza e interpretazione del diritto* cit., pp. 124-125.

<sup>127</sup> G. LO CASTRO, *Il riformismo nell'epoca della codificazione canonica*, in *Atti del Convegno su Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Napoli, 27-28 maggio 2010, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Pellegrini ed., Cosenza, 2011, p.104. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Lett. Enc. "Redemptor hominis"*, nn. 9-10.

sebbene non la fonte originaria: “la norma riguarda l’uomo...ma non deriva da lui”.<sup>128</sup> Analogamente, conoscenza e interpretazione del diritto sono legati, né possono prescindere, dalla dimensione umana soggettiva, anche se la sottostante tecnica intellettuale dell’interpretazione non può fondarsi esclusivamente sul parametro critico della coscienza, togliendo di mezzo il dato dell’esperienza, così da risolvere il mondo del diritto entro un arbitrario ed iniquo foro della coscienza.<sup>129</sup>

Con tali osservazioni Lo Castro prende definitivamente le distanze da ogni interpretazione ideologica del diritto della Chiesa e della sua scienza: un diritto di per sé storico, umano, “mai del tutto disvelabile”, mai assertorio,<sup>130</sup> perché posto nella perenne ricerca della verità della giustizia.<sup>131</sup>

8. L’INCOLMABILE SCARTO ONTOLOGICO, PER ANALOGATUM PRINCEPS,  
CON IL POSITIVISMO LAICISTA E, IN GENERE,  
CON LE PROSPETTIVE ANTI-METAFISICHE  
DELLA MODERNA SCIENZA GIURIDICA STATUALE

Le riflessioni sin qui condotte lungo l’analisi del pensiero di Lo Castro delineano lo iato esistente tra due sensibilità scientifiche e il differente modo di intendere non solo i valori fondativi della scienza giuridica, ma anche i presupposti e le metodologie di indagine sulla loro conoscenza ed interpretazione.

La prospettiva comparata per *analogatum princeps*, pur assumendo come riferimento comune il soggetto di diritto, ne elabora infatti valutazioni formali e sostanziali di opposto e configgente segno. Il pensiero razionalista moderno è tanto chiuso al trascendente, quanto in progressivo e graduale allontanamento dalla metafisica di Dio: i “mille rivoli” del razionalismo positivista, tutti accomunati dalla convinzione dell’insufficienza ontologica della realtà umana, ammettono solo eventuali e casuali coincidenze tra etica religiosa e mondana.<sup>132</sup>

E il soggetto di diritto, ossia l’uomo metafisico ed il suo mistero? L’incolmabile scarto ontologico tra la prospettiva spirituale e statale non si ferma alla presa d’atto che tra le due posizioni si sono interposti sbarramenti

<sup>128</sup> G. LO CASTRO, *L’uomo e la norma* cit., p.167.

<sup>129</sup> G. LO CASTRO, *Conoscenza e interpretazione del diritto* cit., pp. 146-148.

<sup>130</sup> G. LO CASTRO, *Matrimonio* cit., p. XIV. Punti di contatto sull’insufficienza del diritto statale e le sue potenzialità assertorie, possono cogliersi nella constatata incapacità del kantiano “uomo legislatore di sé stesso”, sostenuta da J. HABERMAS, *L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica* (a cura di L. Ceppa), Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 130 ss.

<sup>131</sup> Per sostanziali aderenze con una “definitività provvisoria” del diritto canonico, cfr. S. BERLINGÒ-M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico* cit., p.61.

<sup>132</sup> G. LO CASTRO, *La promozione dell’uomo nei rapporti* cit., pp. 202 e 211-212. Vedasi P. LOMBARDÍA, *Lezioni* cit., p.5.

dogmatici insuperabili, ma che l'arsenale concettuale del giurista ecclesiale viene irrimediabilmente attratto a forze di revisione di contenuto di valore, espunzioni e persino misconoscimenti, tra i quali la negazione delle proprie radici ontologiche dell'uomo configurerebbe quello più grave.<sup>133</sup> I diritti secolari, chiusi nelle loro "geometriche" certezze positive non sono in grado di cogliere le peculiari verità del diritto divino: un diritto che non è limite al diritto umano, data la libertà dell'uomo di opporsi o, al contrario, di aderire al disegno di Dio, a conferma del mistero della salvezza.<sup>134</sup> Ma gli ordinamenti secolari non sanno comprendere neppure la natura dell'impianto giuridico che circonda l'uomo – né sanno distinguere il canonista dal teologo<sup>135</sup> – e così, declassano la "persona" canonica, rigettandone il valore trascendentale metafisico, in favore di qualifiche giuridiche formali.<sup>136</sup> Si giunge a dichiarare l'onnipotenza della norma, intesa come precetto scritto di un potere che non necessita di interpretazione – ma che discrezionalmente vaga tra *ius* e *facultas* –, salvo questa si limiti ad operazione intellettuale puramente applicativa.<sup>137</sup>

La prospettiva comparata per *analogatum princeps* ci consegna così un quadro nel quale gli ordinamenti e le dottrine giuridiche canonica e statale sono destinati a misurarsi a distanza,<sup>138</sup> attori di un dialogo muto, in cui larga parte dei reciproci rapporti è affidata ai funambolismi dell'ingegneria giuridica negoziale, capaci di innalzare sistemi di raccordo formale, di patti tra contraenti che si riconoscono *inter pares* e pur onestamente volti a tutelare le prerogative dei diritti di libertà religiosa, assurti all'apice di diritti "fondamentali",<sup>139</sup> ma che guardano all'uomo ciascuno secondo una peculiare prospettiva.

È in questa diversa luce di penetrazione del tema antropologico, ed ontologico, che l'uomo ha, infatti, perduto la sua originaria unità soggettiva perché, mentre la Chiesa non intende abiurare – né v'è ragione per un simile sacrificio – alla sua concezione metafisica dell'uomo e del mondo, che è insieme mistero e realtà di natura, i diritti secolari sono ormai da tempo asserviti a teorie soggettivistiche e ai loro "fuorvianti" postulati: teorie che solo apparentemente offrono all'uomo la vagheggiata padronanza della con-

<sup>133</sup> G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino* cit., pp. 40-41

<sup>134</sup> G. LO CASTRO, *Ult.loc.cit.*, pp. 55 ss.

<sup>135</sup> G. LO CASTRO, *Conoscenza e interpretazione del diritto* cit., pp. 164.

<sup>136</sup> G. LO CASTRO, *La persona nella Chiesa* cit., pp. 102-104; ID., *I fedeli* cit., p. 119; ID., *Il problema costituzionale* cit., p. VIII.

<sup>137</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti* cit., p.255; ID., *Interpretazione e diritto naturale* cit., pp. 179-180. Cfr. A. LEVI, *Teoria* cit., p.282.

<sup>138</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti* cit., p.301; ID., *Scienza giuridica e diritto canonico* cit., pp. 208-209; ID., *Diritto e giustizia* cit., pp. 458.

<sup>139</sup> G. LO CASTRO, *I fedeli* cit., p. 136.

*dicio libertatis* e, in realtà, trattengono strette nelle proprie mani le sorti e l'ampiezza di quell'effimero bagliore,<sup>140</sup> senza avvedersi che, come ammoniva molti anni addietro un insigne maestro del diritto, "non mille facce ha la verità, ma mille gradazioni".<sup>141</sup>

<sup>140</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti* cit., pp. 160-163; Id., *J. Escrivà e il diritto nella Chiesa* cit., p. 17. Cfr. B. RUSSELL, *Il culto dell'uomo libero*, in *Misticismo e logica* cit., p. 57.

<sup>141</sup> F. CARNELUTTI, *Metodologia del diritto*, Cedam, Padova (1939), rist. 1990, p. 112.

# DOTTRINA